



COMUNE DI ACQUALAGNA (Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ...del)

Art. 1 - Finalità e criteri generali

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio a domanda individuale, improntato a criteri di qualità ed efficienza, che risponde all'esigenza di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla Scuola, con priorità per coloro i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo (frazioni, periferie ecc), resta da precisare che il servizio scolastico serve anche a contenere il traffico privato ed i conseguenti fenomeni d'inquinamento.

Il servizio di trasporto è attivato in conformità al calendario scolastico nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizi scolastici, e precisamente: la Legge n. 62 del 2000, il Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 gennaio 1997 la Circolare Ministeriale n.23 dell'11.03.1997 e la Delibera della Giunta Regionale n.418 del 25 marzo 2003, concernente:"L.R. n.42/92 art.7 indirizzi in materia di trasporto scolastico".

Art. 2 – Destinatari del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado residenti nel Comune che frequentino le scuole presenti sul territorio comunale (utenti del servizio). In ogni caso, il servizio è assicurato esclusivamente a coloro che richiedono il servizio da e verso punti situati ad almeno 250 METRI dal plesso più vicino dell'ordine di scuola frequentato (con esclusione degli alunni della Scuola dell'Infanzia); sono in particolare escluse per il trasporto da e verso i plessi del capoluogo le vie: Via J.F.Kennedy dal civico n. 1 al civico n. 27/A (lato sinistro) e dal civico n. 2 al civico n. 48 (lato destro); Via Rossini; Via Alcide de Gasperi dal civico n. 1 al civico n. 69 (lato sinistro) e dal civico n. 2 al civico n. 44 (lato destro), Via Raffaello Sanzio, via A. Moro, via D. Alighieri, via Flaminia dal civico n. 78 al civico n. 80 (lato sinistro) e dal civico n. 89 al civico n. 157 (lato destro), via I. Ungheresi dal civico n. 35 al civico n. 63 (lato sinistro) e dal civico n. 46 al civico n. 54 (lato destro), via I° Maggio e Strada Frena; da e verso il plesso di Pole le vie: via Pitino Mergente, via Valeria dal civico n. 2 al civico n. 12 (lato sinistro) e dal civico n. 1 al civico n. 9 (lato destro), via S. Giovanni Bosco.

Nell'accettazione delle domande sarà data la precedenza agli alunni che risiedono o sono stabilmente domiciliati in agglomerati abitativi di campagna o zone periferiche/frazioni.

Per gli alunni residenti nei comuni limitrofi, ma frequentanti le Scuole presenti nel territorio di Acqualagna il servizio è garantito previa stipula di convenzione con il Comune di residenza, compatibilmente con i percorsi stradali e le fermate definite ad inizio anno scolastico e tenuto conto, altresì, di aspetti logistici e temporali.

Il servizio di trasporto è previsto anche per gli studenti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune, che non necessitano di un

particolare accompagnamento o di ausili per la mobilità personale. In tutti gli altri casi l'Amministrazione attiva, su richiesta degli interessati e nei limiti delle risorse disponibili, le procedure più idonee a garantire il trasporto dei soggetti svantaggiati.

Art. 3 – Organizzazione del servizio

L'Amministrazione Comunale per la gestione e l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico si avvarrà delle forme previste dalla normativa vigente e relative procedure; potrà pertanto anche essere affidato a soggetti esterni ogni servizio connesso al trasporto scolastico.

L'Amministrazione Comunale provvede in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio e comunque non oltre il 15 luglio di ogni anno, a definire il piano annuale di trasporto.

Il piano viene elaborato, sulla base delle richieste dei singoli utenti predisposte secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito del Comune da presentarsi entro il mese di marzo.

La predisposizione del piano tiene conto:

- della disponibilità di mezzi a disposizione dell'Amministrazione comunale;
- dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici;
- delle distanze dalle abitazioni alla scuola. Sarà data precedenza agli alunni che risiedono a maggiore distanza dal plesso di riferimento.
- dei tempi di percorrenza dei singoli itinerari, limitando la permanenza degli utenti sul mezzo.
- dei percorsi lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Non potranno essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti, del personale e dei mezzi di trasporto.

Dove possibile e/o necessario saranno individuate con l'ausilio dell'ufficio tecnico e dell'ufficio di Polizia Locale apposite fermate individuate con la dicitura "fermata scuolabus", tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti.

Verrà al riguardo evitato che la distanza fra la fermata e l'abitazione superi i 500 metri e provvedendo ad individuare la fermata sul lato destro rispetto alla direzione di marcia del mezzo di trasporto, in prossimità di parcheggi, marciapiedi e attraversamenti pedonali.

Nel caso in cui le istanze superino la disponibilità dei posti sul singolo mezzo di trasporto deputato a servire una certa zona sulla base del Piano annuale di trasporto verrà predisposta una graduatoria che tenga conto delle seguenti priorità:

- maggiore distanza della residenza dal plesso scolastico;
- frequenza di scuole di grado inferiore;
- condizione lavorativa dei genitori;
- presenza di fratelli che già usufruiscono del servizio di trasporto;
- ordine di presentazione della domanda.

Le domande pervenute fuori dai termini indicati ma entro il 30 aprile saranno accettate, purchè non modifichino i percorsi stabiliti, non comportino un aumento nel numero dei mezzi, un allungamento dei tempi di percorrenza, ritardo rispetto all'orario d'ingresso alle lezioni, nonché l'istituzione di nuove fermate.

Il Piano annuale potrà comunque essere modificato in ogni momento, dandone comunicazione alle famiglie degli utenti, in tutti i casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso e tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.

Art. 4 – Autista e accompagnatore

L'autista, oltre alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite dal Codice Stradale e dalle disposizioni interne per la disciplina della circolazione, deve osservare tutte le particolari cautele di velocità, segnalazioni, frenaggi, accelerazioni, rallentamenti, etc., secondo la buona regola di guida degli scuolabus in modo di evitare ogni e qualsiasi incidente alle persone trasportate, agli utenti della strada.

L'autista, durante il suo turno è consegnatario della vettura e ne risponde verso l'Amministrazione per eventuali danni provocati da sua negligenza, incuria o colpa.

Durante la corsa, l'autista deve prestare la massima attenzione alla strada; al trasporto dei passeggeri e dei minori con loro piena sicurezza; al buon uso e la buona manutenzione dei veicoli; nel rispetto delle norme di circolazione.

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto obbligatoriamente per i bambini della Scuola dell'Infanzia ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti, anche ricorrendo a personale di Ditte esterne; nel dettaglio l'accompagnatore:

- controlla le operazioni di salita e discesa dallo scuolabus;
 - controlla la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza all'andata e ai genitori o loro delegati al ritorno;
 - cura la sorveglianza durante il percorso all'interno dello scuolabus;
- Sia gli autisti che gli accompagnatori dovranno ciascuno per le proprie competenze:
- rispettare l'orario;
 - tenere un comportamento corretto e di rispetto nei confronti degli alunni;
 - richiamare verbalmente gli alunni che non osservano un comportamento corretto e segnalarlo al Comune.

In particolare gli autisti, dopo una fermata, dovranno riprendere la marcia solo dopo aver verificato la completa chiusura della porta, che tutti i ragazzi siano seduti e che quelli che sono scesi si trovino ad una distanza adeguata che renda impossibile ogni contatto con l'automezzo.

Gli autisti e gli accompagnatori nello svolgimento dei compiti assegnati, devono:

- avere cura di indossare un abbigliamento decoroso;
- rispettare l'obbligo della riservatezza nei confronti dell'utenza utilizzando le informazioni conosciute per ragioni di servizio solo al fine del servizio stesso.

E' assolutamente vietato fumare sugli scuolabus.

Qualora pervengano all'Amministrazione segnalazioni di comportamenti non adeguati al ruolo che gli autisti e gli accompagnatori ricoprono, si procederà ad un primo richiamo verbale ed a seguire le procedure previste dalle norme vigenti.

ART. 5 – Responsabilità delle Famiglie

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini per cui è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo nel punto di fermata prestabilito sulla base del Piano di Trasporto Scolastico.

Una volta che i bambini siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata alla propria abitazione.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.

Nel sottoscrivere la domanda per lo scuolabus i genitori s' impegnano ad essere presenti alla fermata per accogliere il figlio, in caso d'impedimento, devono essere delegate in sede d'iscrizione un altro familiare o un adulto di fiducia.

L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.

Il d.l. n.148 del 16/10/2017 art.19/bis convertito in legge n.172 del 04/12/2017 in vigore dal 06/12/2017 prevede inoltre, che i genitori possano rilasciare un'autorizzazione scritta, affinché i minori di anni 14 (solo frequentanti la scuola secondaria di primo grado) usufruiscano autonomamente del servizio di trasporto scolastico.

La responsabilità degli autisti nella custodia del bambino perdura sino a quando ad essa si sostituisca quella effettiva dei genitori (o di altre persone debitamente autorizzate), pertanto, nel caso in cui alla fermata non sia presente il genitore o altra persona debitamente autorizzata a riprendere il bambino, questo non verrà rilasciato e si proseguirà il regolare percorso dello scuolabus e si ritornerà sul posto al termine dello stesso. Qualora anche in questo caso non vi sia alcuno autorizzato a ricevere il bambino, il minore verrà condotto presso i locali della Scuola se ancora aperta o in ultima ipotesi al Comando di Polizia Locale che si occuperà di rintracciare i genitori.

Se la situazione sopra descritta dovesse ripetersi più di due volte il servizio sarà sospeso per l'intero anno scolastico.

Art. 6 – Comportamento degli utenti

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Gli alunni all'interno dei mezzi di trasporto dovranno osservare un corretto comportamento:

- occupare il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
- alzarsi solo ad automezzo fermo;
- non disturbare i compagni di viaggio e l'autista;
- usare un linguaggio conveniente;
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi (es:petardi,taglierini ecc...)
- mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.

Per chi si comporta in modo scorretto l'Amministrazione Comunale adotterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie:

- richiamo verbale;
- avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
- sospensione dall'utilizzo del servizio per almeno tre giorni consecutivi ;
- In caso di recidiva l'utilizzo dello scuolabus sarà precluso per l'intero anno scolastico.

La sospensione o la preclusione del servizio non comportano il rimborso della tariffa già versata.

Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo e a terzi, le famiglie saranno chiamate a rimborsarli.

Art. 7 – Adesione - Rinuncia al servizio

Chi intende usufruire del servizio dovrà compilare un'apposita richiesta di adesione scaricabile sul sito www.comune.acqualagna.pu.it per andata e ritorno o solo andata o solo ritorno senza che ciò comporti variazione di tariffa, da presentare all'Amministrazione Comunale (Ufficio Servizi Scolastici-Educativi), entro il mese di Marzo, al fine di permettere in tal modo una corretta programmazione.

Le adesioni pervenute dopo il termine suindicato, ma entro il 30 aprile, saranno accolte purchè non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, dei numero dei mezzi di trasporto a disposizione né l'allungamento dei tempi di percorrenza né l'istituzione di nuove fermate.

L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto. L'iscrizione ha validità per un ciclo scolastico: scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, pertanto entro il mese di Marzo di ogni anno, solo i nuovi iscritti di ogni ciclo scolastico potranno presentare domanda di accesso al servizio trasporto. Tutti gli altri nel caso intervengano modifiche rispetto alla domanda iniziale.

La compilazione del modulo d'iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente regolamento e, più specificatamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di salita e di discesa dai mezzi ed al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

Nel caso di mancato pagamento di quote arretrate del servizio, la domanda non sarà accolta se non dopo il pagamento di quanto dovuto.

Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico, dopo l'approvazione del piano di trasporto annuale fissato al 15 luglio, derivanti da trasferimenti di residenza o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con il Piano annuale di Trasporto Scolastico e con le esigenze organizzative del servizio.

Non è consentito all'utenza di usufruire del servizio se privi della relativa domanda.

Il servizio verrà mantenuto a condizione che pervengano almeno 5 adesioni per ciascun plesso normalmente servito. Qualora il numero minimo di cui sopra non venga raggiunto l'Amministrazione Comunale potrà decidere di mantenere o sospendere il servizio.

In corso d'anno è possibile rinunciare ad usufruire del servizio trasporto mediante apposita comunicazione scritta.

La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa trimestrale già versata.

Art. 8 – Rapporto tra Comune e Istituzioni Scolastiche

Le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare entro il mese di giugno di ogni anno il calendario scolastico dell'anno successivo, compresi gli orari delle attività didattiche dei vari plessi scolastici ai fini della predisposizione del piano annuale di trasporto.

Al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nella stesura del piano annuale saranno comunque ricercate intese con le Istituzioni Scolastiche per gli orari d'ingresso e di uscita degli alunni.

Non è previsto il servizio, per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora d'inizio e termine delle lezioni, salvo che si tratti di entrata posticipata ed uscita anticipata di tutto il plesso, richieste dall'Istituto Scolastico e vagliate dall'Amministrazione in relazione alla possibilità di fornire il servizio di trasporto scolastico.

L'utilizzo dello scuolabus comunale è consentivo, come da accordo di programma, per attività scolastiche autorizzate dall'Istituzione Scolastica di appartenenza nel numero massimo di 24 uscite in ogni anno scolastico (da settembre a giugno di ogni anno) da realizzarsi nell'arco della mattinata nell'orario compreso tra le ore 09:00 e le ore 12:00), in ambito provinciale. La richiesta di utilizzo dello scuolabus avanzata dagli insegnanti e sottoscritta dall'Istituzione Scolastica competente dovrà essere presentata in forma scritta almeno 4 giorni prima dell'iniziativa programmata e contenere:

- programma dettagliato con orari e scopo della visita;
- nominativo del responsabile della visita con relativo recapito telefonico;
- dichiarazione con cui l'Istituzione Scolastica s'impegna a richiedere i nulla osta dei singoli genitori interessati all'iniziativa.

Per esigenze organizzative la scuola dovrà fornire entro il mese di ottobre di ogni anno il piano programmato delle uscite distinte per classi.

L'Amministrazione comunale si riserva di concedere la disponibilità e l'utilizzo dello scuolabus mezzo nei casi in cui:

- non sia possibile raggiungere la destinazione a piedi e/o non sia possibile avvalersi di mezzi del servizio pubblico di linea;
- vi sia la disponibilità del mezzo e del personale addetto;
- gli orari di svolgimento del servizio richiesto siano compatibili con quelli del servizio.

Art. 9 – Costo del servizio

Gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, che individua i costi del servizio a domanda individuale.

La tariffa è fissa ed indipendente dalle corse effettuate e/o usufruite.

Il pagamento è trimestrale ed anticipato.

Il primo pagamento per ciascun anno scolastico va effettuato entro il 30 giugno, a seguito di richiesta che verrà inviata a ciascun utente del servizio.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore non è prevista alcuna riduzione della tariffa.

La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa trimestrale già versata.

La tariffa non è rimborsabile anche nel caso di mancata fruizione del servizio non formalmente comunicata ai sensi dell'art. 7 o nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6.

Art. 10– Mancato pagamento

Coloro che all'inizio dell'Anno Scolastico non saranno in regola con i pagamenti non potranno accedere al servizio.

In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si procederà all'iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 46 del 26.2.1999 e ss.mm.ii. e alla sospensione del servizio.

Non si procederà ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a € 10,33 ai sensi dell'art. 12-bis del D.P.R. 602/1973.

Art. 11 – Organizzazione del servizio in periodi di sospensione delle attività scolastiche

Nei periodi di sospensione delle attività scolastiche gli scuolabus possono essere utilizzati per il trasporto di minori frequentanti attività extrascolastiche gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale o in collaborazione con altri soggetti.

Art. 12 – Norme Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Delibera di Consiglio Comunale resa esecutiva nei termini di Legge e l'effettiva applicazione decorrerà a partire dall'A.S. 2020/2021.

Art. 13 - Pubblicità

Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo on-line Comunale ed inserimento nel sito web istituzionale del Comune